

REGOLAMENTO (UE) N. 336/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 relativo all'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi contenenti diclazuril, monensin sodico e nicarbazina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi ⁽²⁾.
- (4) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione per l'additivo per consentirne l'impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici: monensin sodico, diclazuril, nicarbazina, cloridrato di

robenidina, salinomicina sodica, lasalocid sodico, narasina/nicarbazina, maduramicina ammonio, decochinato o semduramicina sodica per i polli da ingrasso. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda.

- (5) Nel suo parere del 9 novembre 2010 l'Autorità ha concluso che l'additivo *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 è compatibile con: diclazuril, monensin sodico e nicarbazina ⁽³⁾.
- (6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1292/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36.⁽³⁾ The EFSA Journal 2010; 8(12):1918.